

REPERTORIO N. _____

COMUNE DI BORGIO VALBELLUNA

PROVINCIA DI BELLUNO

**CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PLURIENNALE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE
DENOMINATO “CENTRO RICREATIVO DI LONGHERE” IN
LOCALITÀ LONGHERE – TRICHIANA.** _____

L’anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza
comunale di Borgo Valbelluna (BL), in Piazza Papa Luciani n. 3, Mel,

TRA

IL COMUNE DI BORGIO VALBELLUNA, con sede a Borgo Valbelluna
(BL), Piazza Papa Luciani n. 3 - Mel, Codice Fiscale: 01225000254,
rappresentato, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e dell’art. 39 dello Statuto Comunale, dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale Ing.
_____, nato a _____ () il _____, Codice Fiscale
_____, domiciliato per quest’atto presso la Sede Municipale sopra
indicata; di seguito nel presente atto denominato “Ente concedente”;

E

_____, con sede a _____ (), Via/Piazza
_____ n. _____, Codice Fiscale _____, Partita I.V.A.
_____, rappresentata dal legale rappresentante Sig./Sig.ra _____, nato/a
a _____ () il _____, residente a _____ (), Via/Piazza _____ n. _____ -
Codice Fiscale _____; di seguito nel presente atto denominato
“Concessionario”;

PREMESSO:

che il Comune di Borgo Valbelluna è proprietario del complesso immobiliare denominato “Centro Ricreativo di Longhere”, sito in località Longhere – Trichiana, nel Comune di Borgo Valbelluna, appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente, comprensivo dei terreni, dei fabbricati, delle strutture ed impianti (complessivamente il “Compendio immobiliare”) di seguito precisati:

1) Catasto Terreni N.C.T. – Sezione C – Foglio 1 - particelle nn.: 38 (porzione), 40 (porzione), 47 (porzione), 48 (porzione), 85, 342 (porzione), 512, 513 (ente urbano) 516, 518 (ente urbano), 519 (porzione), 563 (porzione), 597 (ente urbano), 598 (ente urbano), 599 (porzione);

2) Catasto Fabbricati N.C.E.U. – Sezione C – Foglio 1 - particelle nn.: 513 (categoria D/6) e relativo ente urbano, 518 (categoria E/3) e relativo ente urbano, così brevemente descritti:

- edificio ad uso ricovero cavalli (poste per cavalli), con struttura portante e copertura in legno, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1, mappale 513;

- edificio in calcestruzzo armato con annessa tettoia, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1, mappale 518, attualmente adibito a punto informativo turistico;

- edificio ad uso stalla per cavalli (scuderia), con struttura portante e copertura in legno, insistente sul mappale 597 del Foglio 1 – Sez. C del Comune di Borgo Valbelluna;

- “barch” ad uso ricovero fieno, insistente sul mappale 598, Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1.

3) Strutture ed impianti:

- tondino per cavalli del diametro di m. 20,00;

- concimaia insistente sul mappale 38, Catasto Terreni del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1;

- recinto per ricovero cani insistente sul mappale 38, Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1;

- struttura adibita a pollaio recintato insistente sul mappale 38, Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1;

- recinzione del “quadrato di lavoro”;

- palizzata ai quattro angoli del “rettangolo”, di cui tre dotati di fari alogeni.

che il predetto Compendio immobiliare appartiene al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, del Codice Civile, nonché della disciplina dei beni destinati ad uso pubblico o a pubblico servizio, essendo il predetto destinato al soddisfacimento di interessi della collettività e al perseguimento di finalità di pubblico interesse connesse alla valorizzazione territoriale, ambientale, turistica, sportiva, ricreativa e sociale dell’area di Longhere e del territorio comunale;

che, in attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17.10.2024, nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ maggio 2026, l’Amministrazione comunale ha, rispettivamente, formulato gli indirizzi politico-amministrativi e disposto l’affidamento in concessione amministrativa pluriennale del Compendio immobiliare sopra descritto, per la durata di anni 9 (nove);

che, con la medesima deliberazione, sono stati approvati lo schema di avviso

pubblico, i relativi allegati e lo schema di convenzione disciplinanti condizioni, modalità di gestione, obblighi delle Parti, criteri di valutazione e termini dell'affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, concorrenza, proporzionalità e parità di trattamento;

che, in attuazione della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale n. _____ in data _____, assunta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. _____ in data _____, all'Albo on line ed in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, con relativi allegati, è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del Compendio immobiliare;

che la procedura ad evidenza pubblica è stata espletata in data _____, come previsto nell'avviso pubblico e come si evince dal/i verbale/i della commissione giudicatrice acquisiti al protocollo comunale n. _____ del _____;

che, all'esito della sopra richiamata procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale n. _____ del _____, divenuta efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini della partecipazione alla procedura, sono state approvate le risultanze della procedura medesima ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della concessione amministrativa avente ad oggetto l'utilizzo, la gestione, la manutenzione e la valorizzazione del Compendio Immobiliare sito in località Longhere – Trichiana, nel Comune di Borgo Valbelluna, in favore di

_____;

che, alla data odierna, non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione sopra citato.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Borgo Valbelluna, come sopra rappresentato, concede in uso a _____, come sopra rappresentato, che accetta, il complesso immobiliare denominato “Centro Ricreativo di Longhere”, sito in località Longhere – Trichiana, nel Comune di Borgo Valbelluna (BL), appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente, costituito dai seguenti terreni, fabbricati, strutture ed impianti (complessivamente il “Compendio immobiliare”) di seguito precisati:

1) Catasto Terreni N.C.T. – Sezione C – Foglio 1 - particelle nn.: 38 (porzione), 40 (porzione), 47 (porzione), 48 (porzione), 85, 342 (porzione), 512, 513 (ente urbano) 516, 518 (ente urbano), 519 (porzione), 563 (porzione), 597 (ente urbano), 598 (ente urbano), 599 (porzione);

2) Catasto Fabbricati N.C.E.U. – Sezione C – Foglio 1 - particelle nn.: 513 (categoria D/6) e relativo ente urbano, 518 (categoria E/3) e relativo ente urbano, così brevemente descritti:

- edificio ad uso ricovero cavalli (poste per cavalli), con struttura portante e copertura in legno, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo

Valbelluna – Sez. C, Foglio 1, mappale 513;

- edificio in calcestruzzo armato con annessa tettoia, censito al Catasto

Fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1, mappale 518,

attualmente adibito a punto informativo turistico;

- edificio ad uso stalla per cavalli (scuderia), con struttura portante e copertura

in legno, insistente sul mappale 597 del Foglio 1 – Sez. C del Comune di

Borgo Valbelluna;

- “barch” ad uso ricovero fieno, insistente sul mappale 598, Catasto Fabbricati

del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1.

3) Strutture ed impianti:

- tondino per cavalli del diametro di m. 20,00;

- concimaia insistente sul mappale 38, Catasto Terreni del Comune di Borgo

Valbelluna – Sez. C, Foglio 1;

- recinto per ricovero cani insistente sul mappale 38, Catasto Fabbricati del

Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1;

- struttura adibita a pollaio recintato insistente sul mappale 38, Catasto

Fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna – Sez. C, Foglio 1;

- recinzione del “quadrato di lavoro”;

- palizzata ai quattro angoli del “rettangolo”, di cui tre dotati di fari alogeni.

Il Compendio immobiliare è meglio individuato nell’estratto di mappa allegato al presente atto sotto la **lettera “A”**, nel quale risulta evidenziato in colore rosso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il predetto Compendio immobiliare viene concesso in uso nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova, con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti a tutt’oggi e che il Concessionario

dichiara di ben conoscere e accettare.

Il Concessionario dichiara di avere effettuato il sopralluogo, di cui si allega alla presente convenzione relativo verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, e di avere verificato la consistenza e l' idoneità del Compendio immobiliare rispetto alle attività che intende esercitare.

La concessione ha ad oggetto, altresì, la gestione, la valorizzazione e la manutenzione del Compendio immobiliare, secondo le finalità, le modalità e le condizioni previste dalla presente convenzione.

Il presente affidamento costituisce concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e non comporta l'affidamento di un servizio pubblico né l'erogazione di prestazioni in favore dell'Ente o l'assunzione da parte del medesimo Ente di obblighi di gestione di servizi nei confronti dell'utenza.

Si applicano al presente affidamento i principi e, ove compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 3 – FINALITA'

Con la presente convenzione, l'Ente concedente intende realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico:

1. valorizzazione dell'area e delle strutture immobiliari esistenti, garantendone la cura, la manutenzione e un utilizzo continuativo nel corso dell'anno;
2. sviluppo di attività turistiche e sportive all'aria aperta, con particolare attenzione alle iniziative legate al turismo lento, al cicloturismo, all'escursionismo e alle attività outdoor;
3. valorizzazione dei percorsi cicloturistici e naturalistici del territorio, con

riferimento alla vicinanza alla ciclabile della Valbelluna e alla rete di percorsi presenti nell'area;

4. creazione di un punto di riferimento per turisti, sportivi e fruitori del territorio, favorendo servizi di accoglienza, sosta e supporto alle attività outdoor;

5. promozione e sviluppo delle attività equestri, anche in considerazione della posizione strategica dell'area lungo il tracciato dell'Ippovia delle Prealpi, favorendo servizi e punti di sosta per cavalieri e cavalli;

6. organizzazione di iniziative, eventi e attività aperte alla comunità, in grado di favorire la socialità, la conoscenza del territorio e la promozione delle risorse locali;

7. sviluppo di collaborazioni con associazioni, operatori turistici e realtà del territorio, al fine di rafforzare l'attrattività dell'area e creare sinergie con le iniziative già presenti.

Il Concessionario dichiara e si impegna a rispettare le finalità dell'Ente concedente nell'utilizzo del Compendio immobiliare, che dichiara altresì di condividere.

Il Concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione e con la sottoscrizione del presente atto formalmente si obbliga a condurre il Compendio immobiliare alle condizioni tutte indicate nella presente convenzione e nell'offerta presentata in sede di gara unitamente al piano economico finanziario, che vengono allegati sotto le lettere "C" e "D" della presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Concessionario condurrà i beni sopra indicati con la dovuta diligenza,

esclusivamente per le suindicate finalità, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti; la destinazione a scopi differenti costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Ente concedente alla risoluzione della concessione ed al conseguente diritto di richiedere l'immediato rilascio dei beni immobili, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Le parti convengono che, a fronte della concessione dell'uso del Compendio Immobiliare individuato all'articolo 2 che precede, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Ente concedente un canone annuo pari ad Euro _____ (Euro _____ / ____), come da offerta economica presentata in sede di gara ed acquisita al protocollo comunale n. _____ del ____.

Il predetto canone:

- è dovuto per tutta la durata della concessione;
- dovrà essere corrisposto in favore del Comune concedente entro e non oltre il giorno 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, con il sistema Pago PA;
- sarà soggetto, a decorrere dal secondo anno di durata della concessione, ad aggiornamento annuale automatico nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice FOI – Famiglie di Operai e Impiegati.

Restano integralmente a carico del Concessionario:

- tutti i costi di gestione del Compendio Immobiliare;
- le utenze ed i consumi;
- gli oneri manutentivi ordinari e straordinari;
- gli oneri assicurativi, tributari, fiscali e previdenziali;
- ogni ulteriore spesa, adempimento o costo necessario per l'utilizzo e la gestione del bene e per lo svolgimento delle attività esercitate.

Il canone non è soggetto a revisione né a rideterminazione in relazione all'andamento economico della gestione, salvo quanto previsto dalla legge in casi eccezionali e imprevedibili non imputabili al Concessionario.

Il Concessionario dichiara di assumere integralmente il rischio economico relativo alla concessione, senza diritto ad alcuna compensazione, contributo, indennizzo o riequilibrio economico-finanziario, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Comune in ordine alla redditività economica della gestione, ai risultati dell'attività esercitata dal Concessionario o all'effettivo conseguimento dei ricavi dallo stesso previsti.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di 9 (nove) anni con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di valutare il rinnovo della concessione per un ulteriore periodo massimo di 9 (nove) anni, mediante adozione di espresso provvedimento motivato da assumersi almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, subordinatamente:

- alla sussistenza dell'interesse pubblico;
- alla verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- al consenso espresso del Concessionario;
- alla compatibilità con la normativa vigente al momento della scadenza.

Il rinnovo sarà disciplinato mediante stipulazione di apposito atto convenzionale, che potrà essere perfezionato anche successivamente alla scadenza della concessione originaria, purché il relativo provvedimento di

rinnovo sia stato adottato entro il termine sopra indicato.

Il rinnovo ha carattere meramente eventuale e non costituisce diritto in capo al Concessionario né obbligo per l'Ente concedente.

In assenza di espresso provvedimento di rinnovo adottato entro il termine sopra indicato, la concessione cessa definitivamente alla scadenza naturale, senza necessità di disdetta e senza che il Concessionario possa avanzare pretese, indennizzi o richieste a qualsiasi titolo.

Resta salva la facoltà dell'Ente concedente, ove ne ricorrano i presupposti e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di disporre una proroga tecnica, di carattere eccezionale e temporaneo, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento.

In mancanza di proroga o di rinnovo, la concessione cesserà di diritto alla naturale scadenza dei 9 (nove) anni senza che sia necessaria preventiva disdetta e/o recesso.

ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO – AFFIDAMENTO – SUBCONCESSIONE – COLLABORAZIONI E PARTENARIATI

È vietata la cessione del contratto, anche parziale, a pena di nullità.

Il Concessionario può affidare a terzi, nel rispetto della normativa vigente, lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla gestione del compendio (quali, a titolo esemplificativo, manutenzioni, pulizie, gestione del verde, servizi tecnici), senza che ciò comporti trasferimento del rapporto concessorio. Tale affidamento è subordinato a preventiva autorizzazione scritta del Comune e, in ogni caso:

- il Concessionario resta l'unico responsabile nei confronti dell'Ente

concedente;

- l'affidamento a terzi non comporta alcun subentro nel rapporto concessorio;

- il rischio economico resta integralmente in capo al Concessionario.

È vietata la subconcessione totale del compendio immobiliare.

La subconcessione parziale, limitata a specifiche attività o porzioni funzionali

del bene, è ammessa esclusivamente:

- previa autorizzazione espressa e scritta del Comune;

- nel rispetto della destinazione del bene e delle finalità pubbliche della concessione;

- per attività accessorie, complementari e compatibili.

In ogni caso,

- non è ammesso il trasferimento del rischio economico al soggetto subconcessionario;

- il Concessionario mantiene la piena titolarità del rapporto concessorio;

- resta integralmente responsabile nei confronti dell'Ente;

- i soggetti terzi devono possedere requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Sono ammesse collaborazioni con associazioni, enti e operatori del territorio,

per lo svolgimento di attività coerenti con la destinazione del bene.

Tali collaborazioni:

- non costituiscono cessione né subconcessione;

- non comportano trasferimento di diritti reali o personali di godimento;

devono essere formalizzate mediante accordi scritti da trasmettere all'Ente concedente su richiesta;

- non incidono sull'autonomia gestionale del Concessionario;

- non esonerano il Concessionario dalle responsabilità assunte.

In ogni caso, il contratto di concessione è stipulato esclusivamente con il soggetto aggiudicatario/Concessionario, che rimane unico responsabile della gestione del Compendio immobiliare e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Comune:

- può autorizzare, vietare o revocare gli affidamenti a terzi, le subconcessioni e le collaborazioni;

- può richiedere in ogni momento la documentazione relativa ai rapporti con soggetti terzi;

- verifica la conformità delle attività rispetto alla concessione.

ART. 7 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume integralmente, per tutta la durata della concessione, ogni obbligo, onere, responsabilità e rischio connesso all'utilizzo, alla gestione, alla custodia, alla manutenzione ed alla valorizzazione del Compendio immobiliare oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario opera in piena autonomia organizzativa, gestionale ed imprenditoriale, assumendo integralmente il rischio economico, operativo e gestionale derivante dall'utilizzo del Compendio immobiliare, senza garanzia di recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti e senza diritto ad alcun contributo, indennizzo, compensazione o riequilibrio economico-finanziario, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dalla presente concessione.

Il Concessionario, in particolare:

- utilizza il Compendio immobiliare esclusivamente per finalità compatibili

con la destinazione del bene e con le finalità di interesse pubblico indicate nella presente convenzione e nell'avviso pubblico;

- garantisce il corretto, utilizzo, gestione, custodia, conservazione, fruibilità e valorizzazione del Compendio immobiliare;

- assume la custodia del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.;

- assicura modalità di utilizzo compatibili con la funzione pubblica del bene e con l'interesse collettivo;

- non può mutare, neppure temporaneamente, la destinazione d'uso del Compendio immobiliare o di singole sue porzioni senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente concedente.

Sono integralmente a carico del Concessionario: il pagamento del canone concessorio; tutti i costi di gestione; le utenze e i relativi consumi; gli oneri assicurativi; gli oneri tributari, fiscali, previdenziali e contributivi; gli oneri relativi al personale; gli adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività; ogni ulteriore onere e spesa necessaria all'utilizzo, gestione e valorizzazione del Compendio immobiliare.

7.1 MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E CUSTODIA

Il Concessionario provvede integralmente, a propria cura e spese:

- alla manutenzione ordinaria del Compendio immobiliare, delle strutture, degli impianti, delle pertinenze e delle aree esterne;

- alla manutenzione straordinaria del Compendio immobiliare, delle strutture, degli impianti, delle pertinenze e delle opere esistenti o realizzate nel corso della concessione, compresa quella resa necessaria dall'utilizzo del bene, dall'attività svolta, dall'usura, da omissioni manutentive, nonché da fatti, comportamenti od omissioni imputabili al Concessionario o ai soggetti dei

quali lo stesso si avvalga a qualsiasi titolo;

- alla conservazione del Compendio immobiliare ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza, efficienza, funzionalità, fruibilità e decoro dello stesso;

- alla pulizia degli immobili, delle pertinenze e delle aree esterne;

- alla gestione e manutenzione delle aree verdi;

- allo sgombero neve ed agli ulteriori interventi stagionali necessari a garantire la sicurezza e la fruibilità delle aree;

- alla vigilanza, custodia e protezione del Compendio immobiliare.

Il Concessionario risponde del deterioramento del bene eccedente il normale deperimento d'uso e provvede, a propria cura e spese, al ripristino dei danni eventualmente riscontrati dall'Ente concedente.

Tutte le attività di manutenzione, gestione, conservazione e custodia del Compendio immobiliare sono svolte senza diritto ad alcun rimborso, indennizzo, compensazione o contributo da parte dell'Ente concedente, salvo diverso espresso accordo scritto tra le Parti.

7.2 INTERVENTI, OPERE, MIGLIORIE ED ADDIZIONI

Il Concessionario non può eseguire opere, interventi, modifiche, addizioni o migliorie senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente concedente.

L'autorizzazione dell'Ente concedente non costituisce in alcun modo assunzione di responsabilità tecnica, amministrativa o patrimoniale in relazione agli interventi eseguiti.

Il Concessionario:

- sostiene integralmente i relativi costi;

- è tenuto al rispetto della normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica,

ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza;

- assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione degli interventi.

Le opere, addizioni e migliorie autorizzate restano acquisite di diritto al patrimonio comunale al termine della concessione e non danno diritto ad alcun indennizzo, rimborso o compenso, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora ad ogni diritto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c..

7.3 UTENZE E SERVIZI

Il Concessionario provvede, a propria cura e spese entro due mesi dalla consegna del Complesso immobiliare:

- alla separazione, ove necessario, delle utenze ed all'intestazione delle stesse;

- all'attivazione dei servizi necessari;

- agli eventuali adeguamenti tecnici necessari alla separazione e autonomia degli impianti e dei contatori;

- al pagamento dei relativi consumi.

Restano a carico del Concessionario anche gli spurghi, la manutenzione degli impianti, i servizi necessari alla sicurezza, la gestione dei rifiuti, ogni servizio accessorio necessario all'utilizzo del Compendio immobiliare.

7.4 TITOLI AUTORIZZATIVI

Il Concessionario è tenuto ad ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, SCIA, nulla osta e titoli abilitativi comunque necessari per lo svolgimento delle attività esercitate.

Il rilascio dei titoli abilitativi non comporta assunzione di responsabilità in capo all'Ente concedente.

7.5 PERSONALE E SICUREZZA

Il Concessionario si impegna a:

- impiegare personale idoneo e qualificato;
- osservare integralmente la normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza;
- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- adempiere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali;
- osservare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente concedente nei confronti del personale impiegato dal Concessionario.

7.6 REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a nominare e comunicare all'Ente concedente, al momento della presa in consegna del Compendio immobiliare, un referente responsabile della gestione del Compendio medesimo, incaricato di mantenere i rapporti con l'Ente concedente per ogni questione inerente la presente concessione.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente concedente ogni eventuale variazione del predetto referente.

7.7 EVENTI E INIZIATIVE

Il Concessionario può organizzare eventi, iniziative ed attività coerenti con la destinazione del bene e con le finalità della concessione, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali applicabili.

Restano integralmente a carico del Concessionario tutti gli adempimenti autorizzativi, organizzativi, assicurativi e di sicurezza relativi alle attività svolte.

7.8 RESTITUZIONE DEL BENE

Alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa intervenuta, il Concessionario è tenuto a restituire il Compendio immobiliare libero da persone e cose, in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso conforme.

Eventuali danni o deterioramenti eccedenti il normale uso restano integralmente a carico del Concessionario.

ART. 8 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ENTE CONCEDENTE

Il Comune di Borgo Valbelluna, in qualità di Ente concedente:

- garantisce al Concessionario il pacifico utilizzo del Compendio immobiliare per tutta la durata della concessione, nei limiti derivanti dalla natura pubblica del bene, dalla presente convenzione, dalla normativa vigente e dall'esercizio dei poteri pubblicistici di autotutela e vigilanza spettanti all'Ente;

- esercita funzioni di vigilanza, controllo e supervisione sull'utilizzo del Compendio immobiliare e della sua gestione, al fine di verificarne la corretta destinazione, la conservazione, la sicurezza, la funzionalità e la conformità alle finalità di interesse pubblico perseguite mediante la presente concessione;

- può effettuare, anche tramite propri incaricati, sopralluoghi, ispezioni, verifiche e controlli, anche senza preavviso, compatibilmente con le esigenze organizzative del Concessionario;

- può impartire prescrizioni, indirizzi operativi e disposizioni di carattere generale finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico, alla salvaguardia del patrimonio comunale, alla sicurezza dei luoghi ed alla corretta utilizzazione del Compendio immobiliare, senza che ciò comporti ingerenza nell'autonomia organizzativa, gestionale ed imprenditoriale del Concessionario;

- può richiedere in qualsiasi momento documentazione, informazioni, relazioni e chiarimenti relativi all'utilizzo e gestione del Compendio immobiliare, alle attività svolte, agli interventi eseguiti ed allo stato manutentivo dei beni;

- si riserva, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., la facoltà di sospendere e/o revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nei termini e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Il Comune, infine:

- non assume alcun obbligo di gestione, conduzione, custodia o manutenzione del Compendio immobiliare e resta estraneo all'organizzazione delle attività svolte dal Concessionario;

- non risponde di limitazioni, sospensioni o impedimenti all'utilizzo del bene derivanti da disposizioni normative, provvedimenti delle Autorità competenti, esigenze di sicurezza, cause di forza maggiore o caratteristiche strutturali del Compendio immobiliare;

- resta estraneo ai rapporti instaurati dal Concessionario con utenti, fornitori, collaboratori, dipendenti o terzi a qualsiasi titolo.

Resta conseguentemente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente concedente per l'andamento economico e gestionale delle attività svolte dal Concessionario, nonché per danni, pretese o richieste avanzate da terzi derivanti dall'utilizzo del Compendio immobiliare o dallo svolgimento delle attività.

ART. 9 – VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE

Il Concessionario si impegna a realizzare, a propria cura, rischio e spese, gli interventi di valorizzazione, miglioramento, adeguamento, manutenzione, implementazione funzionale ed eventuale allestimento del Compendio immobiliare eventualmente previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica ed acquisita al protocollo comunale n. _____ del _____, nonché quelli eventualmente autorizzati successivamente dall'Ente concedente.

Gli interventi dovranno essere eseguiti:

- nel rispetto delle modalità, caratteristiche e tempistiche indicate nell'offerta tecnica, ove presenti;
- nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, igienico-sanitaria, impiantistica e di sicurezza;
- previa acquisizione, a cura e spese del Concessionario, di tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi comunque necessari;
- previa autorizzazione scritta dell'Ente concedente.

Restano integralmente a carico del Concessionario:

- tutti i costi di progettazione, realizzazione, esecuzione, direzione lavori, sicurezza, collaudo, manutenzione e gestione degli interventi;
- ogni responsabilità civile, amministrativa, patrimoniale e penale connessa agli interventi eseguiti;
- ogni rischio relativo alla realizzazione e successiva utilizzazione delle opere.

Il Concessionario dichiara espressamente di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica e del piano economico-finanziario, di tutti gli oneri derivanti dagli interventi proposti.

Tutte le opere, addizioni, migliorie, installazioni ed interventi realizzati sul Compendio immobiliare, anche se autorizzati dall'Ente concedente, restano acquisite di diritto al patrimonio comunale senza diritto del Concessionario ad alcun rimborso, indennizzo, compenso o riconoscimento economico, salvo diverso espresso accordo scritto tra le Parti.

Alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa intervenuta, le opere realizzate resteranno definitivamente acquisite al patrimonio comunale, senza diritto del Concessionario alla rimozione delle stesse o alla corresponsione di somme a qualsiasi titolo, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario rinuncia espressamente, sin d'ora, ad ogni diritto o pretesa ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c., salvo diverso espresso accordo scritto con l'Ente concedente.

ART. 10 – CONTROLLI, VIGILANZA E PRESCRIZIONI DELL'ENTE CONCEDENTE

Il Concessionario consente al Comune di Borgo Valbelluna, anche tramite propri incaricati, l'accesso al Compendio immobiliare ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi, verifiche, accertamenti, ispezioni e controlli relativi:

- allo stato di conservazione, manutenzione, sicurezza e funzionalità del Compendio immobiliare;
- alla corretta esecuzione della presente convenzione;
- al rispetto della destinazione del bene e delle finalità di interesse pubblico perseguite mediante la concessione;
- alla conformità delle attività svolte rispetto alla normativa vigente,

all'offerta tecnica presentata in sede di gara ed alle prescrizioni impartite dall'Ente concedente;

- al corretto adempimento degli obblighi manutentivi, assicurativi, gestionali ed organizzativi posti a carico del Concessionario.

I controlli potranno essere effettuati anche senza preavviso, compatibilmente con le esigenze organizzative e operative delle attività svolte dal Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a:

- prestare piena collaborazione all'Ente concedente nello svolgimento delle attività di controllo;

- fornire, su richiesta del Comune, ogni documento, dato, informazione, chiarimento o relazione ritenuti utili o necessari ai fini delle verifiche;

- esibire, a richiesta, autorizzazioni, certificazioni, polizze assicurative, documentazione tecnica, amministrativa, contabile e manutentiva relativa al Compendio immobiliare ed alle attività esercitate;

- comunicare tempestivamente all'Ente concedente qualsiasi anomalia, danno, criticità, malfunzionamento, evento straordinario o situazione potenzialmente pregiudizievole che possa incidere sullo stato del bene, sulla sicurezza, sulla pubblica incolumità o sul corretto svolgimento delle attività;

- adottare immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare eventuali situazioni di pericolo o pregiudizio.

A seguito dell'esito delle verifiche effettuate, l'Ente concedente può impartire prescrizioni, disposizioni operative o richieste di adeguamento, assegnando al Concessionario un termine congruo per provvedere.

Il Concessionario è tenuto a conformarsi integralmente alle prescrizioni

impartite entro i termini assegnati.

Il mancato adeguamento alle prescrizioni dell'Ente concedente, il rifiuto di consentire i controlli o la mancata collaborazione alle attività di verifica costituiscono grave inadempimento contrattuale e possono comportare l'applicazione delle misure previste dalla presente convenzione, ivi compresa la risoluzione della concessione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ, MANLEVA E OBBLIGHI RISARCITORI

Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità, civile, amministrativa, patrimoniale e penale, derivante dall'utilizzo, gestione, custodia, manutenzione e valorizzazione del Compendio immobiliare oggetto della presente convenzione.

A decorrere dalla consegna del Compendio immobiliare, il Concessionario assume la qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e risponde integralmente di ogni danno arrecato a persone, animali o cose, ivi compresi utenti e terzi, derivante, anche indirettamente:

- dall'utilizzo del Compendio immobiliare e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature ed aree;
- dallo svolgimento delle attività esercitate;
- dall'organizzazione di manifestazioni, eventi o iniziative di qualsiasi natura;
- da fatti, azioni od omissioni propri o dei soggetti dei quali si avvalga a qualsiasi titolo.

Il Concessionario risponde altresì delle conseguenze derivanti dalla violazione di disposizioni normative, regolamentari o contrattuali, nonché

dall'inosservanza della disciplina vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, salute pubblica, tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne il Comune di Borgo Valbelluna, i relativi amministratori, dipendenti ed incaricati, da qualsivoglia pretesa, azione, richiesta risarcitoria, danno, onere o spesa avanzati da terzi e comunque connessi all'utilizzo ed alla gestione del Compendio immobiliare, ai rapporti instaurati dal Concessionario con utenti, clienti, fornitori, collaboratori o terzi, nonché all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione o dalla normativa vigente.

La manleva comprende altresì le spese legali, tecniche e professionali sostenute dall'Ente concedente, nonché le somme eventualmente corrisposte a terzi a titolo risarcitorio.

Resta esclusa ogni responsabilità del Comune concedente in relazione:

- all'attività esercitata dal Concessionario ed all'andamento della gestione;
- ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e terzi;
- a furti, sottrazioni, ammanchi, deterioramenti o danneggiamenti riguardanti beni del Concessionario o di terzi presenti nel Compendio immobiliare.

Gli obblighi previsti dal presente articolo restano efficaci anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto concessorio.

ART. 12 – COPERTURE ASSICURATIVE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha stipulato con _____, e si impegna a mantenere valide ed efficaci, per tutta la durata della presente convenzione e di ogni eventuale proroga, rinnovo o prosecuzione del rapporto concessorio, le

seguenti coperture assicurative:

- polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), a copertura dei danni cagionati a persone, animali o cose, ivi compresi i danni eventualmente arrecati all'Ente concedente ed al patrimonio comunale;

- polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), ove applicabile;

- polizza a copertura dei danni arrecati al Compendio immobiliare, agli impianti, alle strutture, alle pertinenze ed alle attrezzature, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, danni da acqua ed ulteriori rischi connessi all'utilizzo del bene, con massimali pari ad Euro _____ (_____) per sinistro ed Euro _____ (_____) per anno assicurativo.

Le polizze inoltre prevedono:

- espressa rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore nei confronti del Comune di Borgo Valbelluna, dei suoi amministratori, dipendenti ed incaricati, fatto salvo il dolo accertato con provvedimento definitivo;

- l'operatività della copertura anche in caso di colpa grave del Concessionario, nonché per i danni cagionati da fatto doloso o colposo dei soggetti dei quali il Concessionario si avvale a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività.

Alla scadenza annuale delle polizze, il Concessionario è tenuto a trasmettere all'Ente concedente, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa scadenza, copia delle quietanze attestanti il rinnovo ed il pagamento dei premi assicurativi.

Il Concessionario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Ente concedente ogni eventuale sospensione, interruzione, modifica o cessazione delle coperture assicurative.

Eventuali franchigie, scoperti, limitazioni od esclusioni di garanzia restano integralmente a carico del Concessionario.

Resta in ogni caso fermo che le coperture assicurative non limitano né riducono le responsabilità del Concessionario derivanti dalla presente convenzione, dalla legge o dall'attività esercitata.

L'eventuale mancata operatività, inefficacia o incapienza delle coperture assicurative non limita né esclude le responsabilità del Concessionario.

I danni arrecati al Compendio immobiliare, alle strutture, agli impianti, alle pertinenze, compresi quelli derivanti da atti vandalici verificatisi durante il periodo di gestione, restano integralmente a carico del Concessionario, salvo il risarcimento eventualmente riconosciuto dalla compagnia assicurativa.

Il mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, a:

- disporre la sospensione delle attività;

- vietare l'utilizzo del Compendio immobiliare

- escutere eventuali garanzie prestate;

- dichiarare la risoluzione della concessione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 13 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO, DECADENZA, RISOLUZIONE E REVOCA

Ferme restando le ulteriori ipotesi previste dalla legge, dalla presente convenzione e dall'avviso pubblico, costituiscono cause di grave inadempimento del Concessionario ai sensi degli artt. 1456 e seguenti c.c., ove compatibili:

- il mancato pagamento del canone concessorio, a seguito apposita diffida successiva alla scadenza di cui al precedente art. 4;

- il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro, sicurezza, previdenza ed assicurazioni;

- la mancata stipula o il mancato mantenimento delle coperture assicurative previste dalla presente convenzione;

- la cessione, anche parziale, della concessione non autorizzata;

- la subconcessione non autorizzata del Compendio immobiliare o di sue porzioni;

- l'utilizzo del Compendio immobiliare per finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione;

- la mancata attuazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

- la perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;

- gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione o dalla normativa vigente.

Nei casi sopra indicati, l'Ente concedente contesta formalmente gli addebiti mediante PEC, assegnando al Concessionario un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la regolarizzazione, salvo i casi di particolare gravità o urgenza.

Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero qualora le controdeduzioni non siano ritenute idonee, il Comune può:

- diffidare il Concessionario ad adempiere;

- sospendere l'attività;

- dichiarare la decadenza o la risoluzione della concessione;

- escutere eventuali garanzie prestate;

- richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Resta salva la facoltà dell'Ente concedente di revocare la concessione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nei termini e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di particolare gravità, pericolo per la sicurezza, tutela del patrimonio pubblico o inosservanza di prescrizioni di legge, l'Ente concedente può adottare provvedimenti immediati ed urgenti a tutela del Compendio immobiliare e dell'interesse pubblico, anche nelle more del procedimento di contestazione.

Il Concessionario può recedere dalla presente convenzione esclusivamente per sopravvenuta e comprovata impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.

La cessazione, scioglimento, liquidazione o perdita della capacità giuridica del Concessionario costituiscono causa di decadenza della concessione, salvo diversa valutazione motivata dell'Ente concedente nei casi consentiti dalla legge.

Alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa intervenuta, il Concessionario è tenuto alla immediata restituzione del Compendio immobiliare libero da persone e cose, in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso conforme.

In caso di mancata restituzione del Compendio immobiliare nei termini assegnati, il Comune può procedere all'immissione nel possesso del bene,

anche in via sostitutiva e coattiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 14 – GARANZIE E PENALI

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Concessionario ha costituito garanzia definitiva mediante _____ dell'importo di Euro _____ (_____ / _____), pari al 30 % del valore complessivo dei canoni.

La garanzia resta vincolata per tutta la durata della concessione e dovrà essere mantenuta valida ed efficace sino alla completa cessazione del rapporto concessorio.

L'Ente concedente può escutere, in tutto o in parte, la garanzia:

- in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali;
- per il recupero di somme dovute dal Concessionario;
- per il risarcimento dei danni subiti;
- per il rimborso delle spese sostenute dall'Ente concedente in conseguenza dell'inadempimento.

In caso di escussione, anche parziale, della garanzia, il Concessionario è tenuto al relativo reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Ente concedente.

Ferma restando la facoltà dell'Ente concedente di dichiarare la decadenza o la risoluzione della concessione nei casi di grave inadempimento, nell'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal presente avviso, dalla convenzione o dall'offerta presentata che non comporti l'immediata cessazione del rapporto concessorio, il Comune può applicare una penale da Euro 200,00 (duecento/00) ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna violazione, determinata

in relazione alla gravità dell'inadempimento, all'eventuale reiterazione ed alle conseguenze pregiudizievoli arrecate.

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta degli addebiti, con assegnazione al Concessionario di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per l'eventuale regolarizzazione dell'inadempimento, ove possibile.

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per eventuali controdeduzioni.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Ente concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 15 – SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente concedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, pressione, richiesta indebita di denaro, utilità o vantaggio, nonché ogni comportamento potenzialmente illecito di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione nei confronti di un proprio rappresentante/dipendente/socio/associato.

ART. 16 – DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI A EX DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ART. 17 - CAPACITA' A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario dichiara, ai sensi della normativa vigente, che nei propri confronti non sussistono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese quelle previste dall'art. 32-quater del Codice Penale, né ulteriori cause ostative alla stipulazione o prosecuzione del rapporto concessorio previste dalla legge, come si evince dalla documentazione acquisita al protocollo comunale n. in data .

Il Concessionario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Ente concedente l'eventuale sopravvenienza di cause ostative, limitative o incidenti sulla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 18 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, assume l'impegno di osservare e di far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Valbelluna, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 22 aprile 2021, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 29 dicembre 2022.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta l'avvenuta consegna di copia del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Codice stesso, per una più completa e piena conoscenza.

Il Concessionario si impegna a trasmettere copia del predetto Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti comunali può costituire causa di risoluzione di diritto della presente convenzione. L'Ente concedente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione, registrazione ed esecuzione della presente convenzione sono integralmente a carico del Concessionario.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la presente concessione amministrativa onerosa di bene immobile è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non avendo l'Ente concedente esercitato l'opzione per l'imponibilità.

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata in unico originale su n. ____ (____) pagine intere e parte della ____ (____), oltre agli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 della Tariffa – Parte Prima – allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 2% sul canone concessorio pattuito, trattandosi di atto esente da IVA avente ad oggetto la

concessione in godimento di beni immobili.

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della relativa Tariffa, il presente atto è soggetto all'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Si dà atto che il Concessionario, in data _____, ha versato all'Ente concedente le seguenti somme:

- Euro _____ (diconsi euro _____), a titolo di _____, salvo conguaglio all'esito della registrazione, tramite il sistema

PagoPA (Id Univoco Riscossione _____);

- Euro _____ (diconsi euro _____), a titolo di _____, salvo conguaglio all'esito della registrazione,

tramite il sistema PagoPA (Id Univoco Riscossione _____).

Restano altresì integralmente a carico del Concessionario ogni ulteriore onere, imposta, tassa, tributo o spesa derivanti, anche successivamente, dall'applicazione della normativa vigente in relazione alla presente convenzione.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a definire in via bonaria eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, applicazione, cessazione della presente convenzione.

Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione conciliativa, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente secondo la normativa vigente.

È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa

che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente Atto ed alla sua registrazione in base alle vigenti norme in materia, ed avverrà presso il Comune di Borgo Valbelluna e l'Agenzia delle Entrate di Belluno con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi saranno diffusi esclusivamente agli Uffici dianzi indicati. Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art.6 comma 1 lett.B GDPR (Adempimento di un contratto) e art.6 comma 1 lett.C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Ciascuna Parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del suddetto Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valbelluna. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: Veronica Dei Rossi, Via Torino n. 180A, 30172 Venezia Mestre, Telefono: 0437/544285, PEC: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net

ART. 22 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia compatibili con la natura della concessione, la normativa vigente in materia di patrimonio degli enti pubblici e concessioni amministrative; i principi e, ove compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti applicabili alla presente concessione.

L'eventuale tolleranza dell'Ente concedente rispetto ad inadempimenti o comportamenti del Concessionario difformi dalla presente convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla convenzione stessa né acquiescenza alle violazioni contestate o contestabili.

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione potranno essere apportate esclusivamente mediante atto scritto sottoscritto dalle parti, nel rispetto della normativa vigente.

La nullità o inefficacia di singole clausole della presente convenzione non comporta la nullità dell'intero rapporto contrattuale, restando valide ed efficaci le restanti disposizioni.

Le Parti danno atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati: A) estratto di mappa catastale; B) verbale di sopralluogo; C) offerta economica; D) piano economico-finanziario (PEF).

Letto, confermato e sottoscritto.

PER COMUNE DI BORGO VALBELLUNA, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale

PER IL CONCESSIONARIO, il legale rappresentante
